Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 maggio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 89/L

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2003, n. **123.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2003, n. **123**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2002/16/CE della Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2002/17/CE della Commissione del 21 febbraio 2002, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopracitate;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 30 maggio 2001, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 18 novembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 febbraio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato».

Art. 2.

1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze».

Art. 3.

1. Nell'allegato IV, sez. 1, del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato III del decreto 26 aprile 1993, n. 220, al capo D, punto 7, la dizione:

«6 mg/kg o 1mg/dm^2 nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto, è sostituita dalla seguente:

«12 mg/kg o 2mg/dm^2 nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto».

Art. 4.

1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) al punto 8 delle «Introduzioni generali»:

i) la definizione di QM(T) è sostituita dalla seguente:

«QM(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e)

indicata(e). La sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»;

ii) le seguenti definizioni sono inserite dopo quella di QM(T):

«QMA = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm^2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

QMA(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm^2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»;

iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti:

«LMS = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

LMS(T) = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»;

b) alla sezione A, sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto;

c) alla sezione A è modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto;

d) la sezione B è sostituita dall'allegato III del presente decreto.

Art. 5.

1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato I del decreto 24 settembre 1996, n. 572, così come modificato da ultimo con il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *A)* del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, è modificato come segue:

«1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni».

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del presente decreto.

Art. 7.

1. Il decreto 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) l'allegato II è sostituito dall'allegato V al presente decreto;

b) l'allegato III è sostituito dall'allegato VI al presente decreto.

Art. 8.

1. I materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione, fabbricati con una o più delle seguenti sostanze, ovvero che le contengano:

a) 2, 2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil)etere (di seguito denominato «BADGE») e alcuni suoi derivati;

b) bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri (di seguito denominato «BFDGE») e alcuni loro derivati;

c) altri glicidi eteri del Novolac (di seguito denominati «NOGE») e alcuni loro derivati;

devono soddisfare i limiti di migrazione riportati negli allegati VII e VIII.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si intende per materiali e oggetti:

a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materia plastica;

b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie;

c) adesivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10.000 litri, né alle relative tubature o alle tubature ad essi collegate, che siano ricoperti da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

Art. 9.

1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantità di componenti di NOGE con più di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonché i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'articolo 8, comma 2, al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm^2, compresa la tolleranza analitica.

4. Il limite di rilevabilità di cui al comma 3 deve essere determinato mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.

5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano ai materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 non si applicano ai materiali ed oggetti che siano stati immessi in commercio prima del 1° dicembre 2002.

2. A partire dal 1° marzo 2004 è vietato, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 13075, 13720, 15310, 25840 e 40020, commercializzare ed utilizzare i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: Sirchia

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 137

Allegato I
(art.4, comma1, lettera b)

N°PM/ REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
11530	00999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile*	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
12763	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali e previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
12765	84434-12-8	N-(2-Amminoetil)-beta-alaninato di sodio	LMS = 0,05 mg/kg
13075	00091-76-9	Benzoguanamina	Cfr 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina
13395	04767-03-7	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	QMA = 0,05 mg/6 dm²
13617	00080-09-1	Bisfenolo S	Cfr 4,4'-Diidrossidifenilsulfone
13620	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni di cui al D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
13720	00110-63-4	1,4-butandiolo *	LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
13810	00505-65-7	1,4-Butandiolo formale	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
13932	00598-32-3	3-Buten-2-olo	QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm^2) Solo per uso come comonomero per la preparazione di additivi polimerici
15030	00931-88-4	Cicloottene	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali e previsto l'uso del simulante A
15310	00091-76-9	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina	QMA = 5mg/6dm^2
15610	00080-07-9	4,4'-Diclorodifenilsulfone	LMS = 0,05 mg/Kg
16090	00080-09-1	4,4'-Diidrossidifenilsulfone	LMS = 0,05 mg/Kg
16390	00126-30-7	2,2'-Dimetil-1,3-propandiolo*	LMS = 0,05 mg/Kg
16650	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)
16690	01321-74-0	Divinilbenzene*	QMA = 0,01 mg/6 dm^2 LMS = NR(LR = 0,02 mg/Kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'Allegato V
16697	00693-23-2	Acido n-dodecandioico	
18897	16712-64-4	Acido 2 idrossi-6-naftoico	LMS = 0,05 mg/kg

N°PM/ REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
18898	103-90-2	N-(4-idrossifenil)acetamide	Da usarsi soltanto come cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato
19110	04098-71-9	1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
19243	00078-79-5	Isoprene*	Cfr 2-Metil-1,3-butadiene
19490	00947-04-6	Laurolattame	LMS = 5 mg/Kg
20260	00101-43-9	Metacrilato di cicloesile*	LMS = 0,05 mg/Kg
20410	02082-81-7	Dimetacrilato di 1,4-butandiolo*	LMS = 0,05 mg/Kg
20590	00106-91-2	Metacrilato di 2,3-epossipropile*	QMA = 0,02 mg/6 dm^2
21520	01561-92-8	Metallilsolfonato di sodio	LMS = 5 mg/Kg
21640	00078-79-5	2-Metil-1,3-butadiene*	QM = 1 mg/Kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/Kg, tolleranza analitica compresa)
21765	106246-33-7	4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
21821	00505-65-7	1,4-(Metilendiossi)butano	Cfr 1,4-Butandiolo formale
22332	28679-16-5	Miscela di (40% p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60% p/p)2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO (26)
22360	01141-38-4	Acido 2,6-naftalendicarbossilico	LMS = 5 mg/Kg
22437	00126-30-7	Neopentilglicol	Cfr 2,2-Dimetil-1,3-propandiolo
22778	07456-68-0	4,4'-Ossibis(benzensolfonil azide)	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
22900	00109-67-1	1-Pentene*	LMS = 5 mg/Kg
24073	000101-90-6	Etere diglicidilico di resorcinolo	QMA = 0,005 mg/6 dm^2. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
25380	-	Trialchil(C_7-C_{17})acetato di vinile (= versatato di vinile)	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
25450	26896-48-0	Triciclodecandimetanolo	LMS = 0,05 mg/Kg
25840	03290-92-4	Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilpropano *	LMS = 0,05 mg/Kg
25900	00110-88-3	Triossano	LMS = 0,05 mg/Kg

*la sostanza viene depennata dalla sezione B

Allegato II
(art.4, comma 1, lettera c)

N°PM/ REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
13510	01675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (= BADGE)	In conformità agli articoli 8,9 e 10 del presente decreto
13560	05124-30-1	Bis(4-isocianatocicloesil)metano	Cfr. (4,4'-diisocianato di dicicloesilmetano)
13610	01675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A	Cfr "Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano"
14200	0105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
14230	02123-24-2	Caprolattame, sale di sodio	LMS(T) = 15 mg/kg (5) (espresso come caprolattame)
14650	00079-38-9	Clorotrifluoroetilene	QMA = 0,5 mg/6 dm^2
14950	03173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
15700	05124-30-1	4,4'-Diisocianato di dicicloesilmetano	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
15970	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
16240	00091-97-4	4,4'-Diisocianato-3,3'-dimetildifenile	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
16570	04128-73-8	4,4'-Diisocianato dell'etere difenilico	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
16600	05873-54-1	2,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
16630	00101-68-8	4,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
17260	00050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg (22)
18640	00822-06-0	Diisocianato di esametilene	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
18670	00100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)
19540	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30 mg/kg (4)
19960	00108-31-6	Anidride maleica	LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)
22420	03173-72-6	1,5-diisocianato di naftalene	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
22570	00112-96-9	Isocianato di ottadecile	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
23050	00108-45-2	1,3-Fenilendiammina	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg. tolleranza analitica compresa)
25210	00584-84-9	2,4-diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)

N°PM/ REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
25240	00091-08-7	2,6-diisocianato di toluene	QM(T) =1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)
25270	26747-90-0	2,4-diisocianato di toluene, dimero	QM(T) = 1 mg/Kg (espresso come NCO) (26)

Allegato III
(art.4, comma1, lettera d)

N°PM/ REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
10599/90A	61788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C_{18}) distillati	
10599/91	61788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C_{18}) non distillati	
10599/92A	68783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C_{18}) distillati	
10599/93	68783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C_{18}) non distillati	
11500	00103-11-7	Acrilato di 2-etilesile	
14800	03724-65-0	Acido crotonico	
18700	00629-11-8	1,6-Esandiolo	
22210	00098-83-9	alfa-Metilstirene	
26230	00088-12-0	Vinilpirrolidone	

Allegato IV
(art.5, comma1)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
30000	000064-19-7	Acido acetico	
30045	000123-86-4	Acetato di butile	
30080	004180-12-5	Acetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
30140	000141-78-6	Acetato di etile	
30180	02180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg(10) (espresso come manganese)*
30280	000108-24-7	Anidride acetica	
30295	000067-64-1	Acetone	
30370		Acido acetil acetico,sali	
30400		Gliceridi acetilati	
30610		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-,di e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-,di- e triesteri di glicerolo	
30960		Acidi alifatici, monocarbossilici (C_6-C_{22}), esterificati con poliglicerolo	
31328		Acidi grassi da oli e grassi alimentari animali o vegetali	
31520	61167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/Kg *
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg
31730	000124-04-9	Acido adipico	
31920	00103-23-1	Adipato di bis (2-etilesile)	LMS = 18 mg/Kg (1)
33120		Alcoli alifatici, monoidrici, saturi, lineari, primari (C_4-C_{24})	
33350	009005-32-7	Acido alginico	
33801		Acido n-alchil (C_{10}-C_{13}) benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
34230	-	Acido alchil(C_8-C_{22})solfonico	LMS = 6 mg/Kg*
34281		Acidi alchil (C_8-C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475		Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
34480		Alluminio (fibre, fiocchi e polveri)	
34560	021645-51-2	Alluminio idrossido	
34690	011097-59-9	Alluminio magnesio carbonato idrossido	
34720	001344-28-1	Alluminio ossido	
35120	013560-49-1	Acido 3-ammino crotonico, diesterificato con tiobis(2-idrossietil)etere	
35160	06642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg
35170	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	00111-41-1	N-(2-Amminoetil)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.
35320	07664-41-7	Ammoniaca	
35440	12124-97-9	Ammonio bromuro	
35600	01336-21-6	Ammonio idrossido	
35760	01309-64-4	Triossido di antimonio	LMS= 0,02 mg/Kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)*
35840	000506-30-9	Acido arachico	
35845	007771-44-0	Acido arachidonico	
36000	000050-81-7	Acido ascorbico	
36080	000137-66-6	Ascorbil palmitato	
36160	010605-09-1	Ascorbil stearato	
36640	000123-77-3	Azodicarbonammide	Solo come agente rigonfiante
36720	17194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T)= 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36800	10022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T)= 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/Kg (espresso come bario (12) e LMS(T) 6 mg/Kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
36880	008012-89-3	Cera d'api	
36960	003061-75-4	Beenammide	
37040	000112-85-6	Acido beenico	
37280	001302-78-9	Bentonite	
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
37600	000065-85-0	Acido benzoico	
37680	000136-60-7	Benzoato di butile	
37840	000093-89-0	Benzoato di etile	
38080	000093-58-3	Benzoato di metile	
38160	002315-68-6	Benzoato di propile	
38240	00119-61-9	Benzofenone	LMS= 0,6 mg/kg*
38320	005242-49-9	4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene	In accordo con le specifiche dell'allegato V
38510	136504-96-6	1,2-bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina	LMS = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene	LMS=0,05 mg/kg (1)
38560	07128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene	LMS=0,6 mg/Kg*
38700	63397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/Kg*
38800	32687-78-8	N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide	LMS = 15 mg/Kg *
38810	080693-00-1	Difosfito di bis (2,6-di terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite	LMS=5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito	LMS = 0,6 mg/Kg *
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito	LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo	
38950	079072-96-1	Bis (4-etilbenzilidene) sorbitolo	
39060	35958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano	LMS = 5 mg/Kg *
39090	-	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil (C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13)*
39120	-	Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13) (espresso come ammina terziaria escludendo HCl)*
39200	006200-40-4	Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio	LMS = 1,8 mg/kg
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	QMA=0,05 mg/6 dm^2
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4	Bis(metilbenzilidene) sorbitolo	
39925	129228-21-3	3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano	LMS = 0,05 mg/kg
40000	00991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/Kg*
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiltiometile)-6-metilfenolo	LMS=6 mg/kg. Autorizzato fino al 1° marzo 2003
40120	68951-50-8	Bis(polietileneglicole)idrossimetilfosfonato	LMS = 0,6 mg/Kg
40160	61269-61-2	Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/Kg*
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) espresso come boro fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
40400	10043-11-5	Boro nitruro	
40570	000106-97-8	Butano	
40580	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (24)
40800	13003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/Kg*
40980	19664-95-0	Butirrato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
41040	05743-36-2	Calcio butirrato	
41120	10043-52-4	Cloruro di calcio	
41280	001305-62-0	Calcio idrossido	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
41520	001305-78-8	Calcio ossido	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Calcio solfoalluminato	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 9 dell'allegato V
41760	008006-44-8	Cera candelilla	
41840	00105-60-2	Caprolattame	LMS(T) =15 mg/kg (5)
41960	000124-07-2	Acido caprilico	
42000	63438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/Kg*
42160	000124-38-9	Carbonio biossido	
42320	007492-68-4	Carbonato di rame	LMS(T)=30mg/Kg(7) (espresso come rame)
42400	10377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
42480	00584-09-8	Carbonato di rubidio	LMS = 12 mg/Kg*
42500		Acido carbonico, sali	
42640	009000-11-7	Carbossimetil cellulosa	
42720	008015-86-9	Cera carnauba	
42800	009000-71-9	Caseina	
42960	064147-40-6	Olio di ricino, deidratato	
43200		Mono e digliceridi dell'olio di ricino	
43280	009004-34-6	Cellulosa	
43300	009004-36-8	Cellulosa acetobutirrato	
43360	068442-85-3	Cellulosa rigenerata	
43440	008001-75-0	Ceresina	
43515		Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA=0,9 mg/6 dm^2
43600	04080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	LMS = 0,3 mg/Kg*
43680	00075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/Kg in accordo con specifiche dell'Allegato V*
44160	000077-92-9	Acido citrico	
44640	000077-93-0	Citrato di trietile	
44960	11104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto)*
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T)=30 mg/kg (7) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T)=30 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS=1 mg/kg (espresso come iodio)
45280		Fibre di cotone	
45440	-	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/Kg*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS=0,05 mg/kg
45560	014464-46-1	Cristobalite	
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg*
45760	000108-91-8	Cicloesilammina	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Acido n-decanoico	
46070	10016-20-3	Alfa-destrina	
46080	0785-39-9	Beta destrina	
46375	061790-53-2	Farina fossile	
46380	068855-54-9	Terra di diatomee calcinata in continuo con carbonato di sodio	
46480	032647-67-9	Dibenzilidene sorbitolo	
46720	04130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm^2 *
46790	004221-80-1	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terz-butilfenile	
46800	67845-93-6	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile	
46870	003135-18-0	3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile	
46880	065140-91-2	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio	LMS = 6 mg/kg
47210	26427-07-6	Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]	In accordo con le specifiche dell'allegato V
47440	000461-58-5	Diciandiammide	
47540	27458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile	LMS = 0,05 mg/kg
47600	84030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS = 12 mg/Kg*
47680	000111-46-6	Dietilen glicole	LMS (T)= 30 mg/kg (3)
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroetano	
48620	00123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0,6 mg/kg
48640	00131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
48720	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
48800	00097-23-4	2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/Kg*
48880	00131-53-3	2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6(1-metilpentadecil)-fenolo	LMS= 1 mg/kg
49540	00067-68-5	Dimetilsolfossido	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
49600	26636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato)di dimetilstagno	LMS(T) 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
49840	02500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/Kg*
50160	-	Bis[n-alchile(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50240	10039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50320	15571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50360	-	Bis(etile maleato) di di –n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50400	33568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50480	26401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50560	-	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50640	03648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50720	15571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50800	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno esterificato	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50880	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n=2-4)	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50960	69226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)*
51040	15535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51120	-	(Tiobenzoato)(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51200	00126-58-9	Dipentaeritrite	
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/Kg*(25)
51680	00102-08-9	N,N'-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/Kg*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)5[(esil)ossi]fenolo	LMS = 0.05 mg/kg
51760	025265-71-8 000110-98-5	Dipropilenglicole	
52000	27176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/Kg*
52320	52047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/Kg*
52640	016389-88-1	Dolomite	
52645	10436-08-5	Cis-11-Eicosenammide	
52720	000112-84-5	Erucammide	
52730	000112-86-7	Acido erucico	
52880	23676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3,6 mg/Kg *
52900	000064-17-5	Etanolo	
53200	23949-66-8	2-Etossi-2'-etilossanilide	LMS = 30 mg/Kg*
53270	037205-99-5	Etilcarbossimetilcellulosa	
53280	009004-57-3	Etilcellulosa	
53360	000110-31-6	N,N-etilenbisoleammide	
53440	005518-18-3	N,N-etilenbispalmitammide	
53520	00110-30-5	N,N-etilenbisstearammide	
53600	000060-00-4	Acido etilendiamminotetraacetico	
53610	054453-03-1	Etilendiamminotetraacetato di rame	LMS(T)= 30 mg/kg(7) (espresso come rame)
53650	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T)= 30 mg/kg (3)
54005	005136-44-7	Etilene-N-palmitammide-N-stearammide	
54260	009004-58-4	Etilidrossietilcellulosa	
54270		Etilidrossimetilcellulosa	
54280		Etilidrossipropilcellulosa	
54300	118337-09-0	2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz.-butilfenil)flurofosfonito	LMS=6 mg/kg
54450		Grassi e oli, animali o vegetali, commestibili	
54480		Grassi e oli, idrogenati, animali o vegetali, commestibili	
54930	025359-91-5	Copolimero formaldeide -1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)	LMS=0,05 mg/kg
55040	000064-18-6	Acido formico	
55120	00110-17-8	Acido fumarico	
55190	029204-02-2	Acido gadoleico	
55440	009000-70-8	Gelatina	
55520		Fibre di vetro	
55600		Microsfere di vetro	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
55680	000110-94-1	Acido glutarico	
55920	000056-81-5	Glicerina	
56020	099880-64-5	Glicerolo dibeenato	
56360		Glicerolo esterificato con acido acetico	
56486		Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{14}-C_{18}) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{16}-C_{18})	
56487		Glicerolo esterificato con acidobutirrico	
56490		Glicerolo esterificato con acido erucico	
56495		Glicerolo esterificato con acido 12 idrossistearico	
56500		Glicerolo esterificato con acido laurico	
56510		Glicerolo esterificato con acido linoleico	
56520		Glicerolo esterificato con acido miristico	
56540		Glicerolo esterificato con acido oleico	
56550		Glicerolo esterificato con acido palmitico	
56565		Glicerolo esterificato con acido nonanoico	
56570		Glicerolo esterificato con acido propionico	
56580		Glicerolo esterificato con acido ricinoleico	
56585		Glicerolo esterificato con acido stearico	
56610	030233-64-8	Glicerolo monobeenato	
56720	026402-23-3	Glicerolo monoesanoato	
56800	030899-62-8	Glicerolo monolaurato diacetato	
56880	026402-26-6	Glicerolo monoottanoato	
57040		Glicerolo monooleato esterificato con acido ascorbico	
57120		Glicerolo monooleato esterificato con acido citrico	
57200		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido ascorbico	
57280		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido citrico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
57600		Glicerolo monostearato esterificato con acido ascorbico	
57680		Glicerolo monostearato esterificato con acido citrico	
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
57920	000620-67-7	Glicerolo trieptanoato	
58300		Glicina, sali	
58320	007782-42-5	Grafite	
58400	009000-30-0	Gomma di guar	
58480	009000-01-5	Gomma arabica	
58720	000111-14-8	Acido eptanoico	
58960	00057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/Kg*
59120	23128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/Kg*
59200	35074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/Kg*
59360	000142-62-1	Acido esanoico	
59760	019569-21-2	Huntite (carbonato naturale di calcio e magnesio)	
59990	007647-01-0	Acido cloridrico	
60030	012072-90-1	Idromagnesite	
60080	012304-65-3	Idrotalcite	
60160	000120-47-8	4-Idrossibenzoato di etile	
60180	004191-73-5	4-Idrossibenzoato di isopropile	
60200	000099-76-3	4-Idrossibenzoato di metile	
60240	000094-13-3	4-idrossibenzoato di propile	
60320	70321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/Kg *
60400	03896-11-5	2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
60480	003864-99-1	2-(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo	
60560	009004-62-0	Idrossietilcellulosa	
60800	65447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile	LMS =30 mg/Kg*
60880	009032-42-2	Idrossietilmetilcellulosa	
61120	009005-27-0	Amido idrossietilico	
61280	03293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
61360	00131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) =6 mg*
61390	037353-59-6	Idrossimetilcellulosa	
61440	02440-22-4	2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
61600	01843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
61680	009004-64-2	Idrossipropilcellulosa	
61800	009049-76-7	Amido idrossipropilico	
61840	000106-14-9	Acido 12-idrossi stearico	
62140	06303-21-5	Acido ipofosforoso	
62450	000078-78-4	Isopentano	
62640	008001-39-6	Cera giapponese	
62720	001332-58-7	Caolino	
62800		Caolino calcinato	
62960	000050-21-5	Acido lattico	
63040	000138-22-7	Lattato di butile	
63200	51877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
63280	000143-07-7	Acido laurico	
63760	008002-43-5	Lecitina	
63840	00123-76-2	Acido levulinico	
63920	000557-59-5	Acido lignocerico	
64015	000060-33-3	Acido linoleico	
64150	028290-79-1	Acido linolenico	
64240	001332-37-2	Ossido di ferro	
64320	10377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/Kg (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
64500		Lisina sali	
64640	001309-42-8	Idrossido di magnesio	
64720	001309-48-4	Ossido di magnesio	
64800	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30mg/kg (4)
65020	006915-15-7	Acido malico	
65040	00141-82-2	Acido malonico	
65120	07773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65200	12626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65280	10043-84-2	Ipofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65360	11129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65440	-	Pirofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65520	000087-78-5	Mannitolo	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
65920	66822-60-4	Copolimeri di cloruro di N-metacriloilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di cicoesile-N-vinil-2-pirrolidone	
66200	037206-01-2	Metilcarbossimetilcellulosa	
66240	009004-67-5	Metilcellulosa	
66360	85209-91-2	2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg*
66400	00088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66480	00119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66560	004066-02-8	2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)	LMS(T) =3 mg/kg (6)
66580	000077-62-3	2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]	LMS(T) =3 mg/kg (6)
66640	009004-59-5	Metiletilcellulosa	
66695		Metilidrossimetilcellulosa	
66700	009004-65-3	Metilidrossipropilcellulosa	
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS=NR(LR=0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
67120	012001-26-2	Mica	
67170		Miscela di 5,7-diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e 5,7-diterz.butil-3(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg
67180		Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50%p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)	LMS=5mg/kg(1)
67200	001317-33-5	Molibdeno bisolfuro	
67360	67649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato)di mono-n-dodecilstagno	LMS = 24 mg/Kg*
67520	54849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
67600	-	Tris[alchil(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*
67680	27107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
67760	26401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstasgno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*
67840		Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerolo	
67850	008002-53-7	Cera montana	
67891	000544-63-8	Acido miristico	
68040	03333-62-8	7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina	
68078	27253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg * (espresso come acido neodecanoico) LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con aliment i quali e' previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.*
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2',2''-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'diil)fosfito]	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
68320	02082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/Kg*
68400	10094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/Kg*
68860	04720-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg*
68960	000301-02-0	Oleammide	
69040	000112-80-1	Acido oleico	
69760	00143-28-2	Alcol oleico	
69840	16260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/Kg*
70000	070331-94-1	2,2'-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terzbutil-4-idrossifenil)propionato]	
70240	012198-93-5	Ozocerite	
70400	000057-10-3	Acido palmitico	
71020	000373-49-9	Acido palmitoleico	
71440	009000-69-5	Pectina	
71600	000115-77-5	Pentaeritrite	
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS=0,05 mg/Kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto il simulante D.
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato)di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg
71680	006683-19-8	Pentaeritrolo terakis[3-(3,5-di-terz.butil-4-idrossifenil)-propionato]	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
71720	000109-66-0	Pentano	
72160	00948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/Kg*
72640	007664-38-2	Acido fosforico	
72800	01241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg*
73040	13763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
73120	10124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
73160	-	Fosfati di mono- e dialchile (C_{16} e C_{18})	LMS = 0,05 mg/kg
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS=NR (LR=0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile	LMS= 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
74240	03570-04-4	Tris (2,4-di-terz-butilfenile)fosfito	
74400	-	Fosfito di tris(nonil -e/o dinonilfenile)	LMS =30 mg/Kg* Per materie plastiche esenti da plastificanti in quantità non superiore allo 0,3%, per copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell' 1,5 % sulla materia plastica e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
74480	000088-99-3	Acido o-ftalico	
76320	000085-44-9	Anidride ftalica	
76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell'allegato V
76730	-	Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato	LMS =6 mg/kg
76865		Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C $_{12}$-C $_{18}$ o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS=30 mg/kg
76960	025322-68-3	Polietilenglicole	
77440	-	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg*
77520	61791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/Kg*
77600	061788-85-0	Olio di ricino idrogenato esterificati con polietilenglicole	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
77702		Acidi monocarbossilici alifatici e loro solfati di sodio e di ammonio esterificati con polietilenglicole	
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C_{16}-C_{18}) di polietilenglicole (OE=2-6)	LMS=0,05 mg/kg
78320	09004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg*
79040	009005-65-5	Polietilenglicole sorbitano monolaurato	
79120	009005-65-6	Polietilenglicole sorbitano monooleato	
79200	009005-66-7	Polietilenglicole sorbitano monopalmitato	
79280	009005-67-8	Polietilenglicole sorbitano monostearato	
79360	009005-70-3	Polietilenglicole sorbitano trioleato	
79440	009005-71-4	Polietilenglicole sorbitano tristearato	
80240	029894-35-7	Poliglicerol ricinoleato	
80640		Poliossialchil (C_2-C_4) dimetilpolisilossano	
80720	008017-16-1	Acidi polifosforici	
80800	025322-69-4	Polipropilenglicole	
81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/Kg *
81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5,-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6.6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-trizain-2,4-diammina]	LMS = 5 mg/kg
81515	087189-25-1	Poliglicerolato di zinco	
81520	07758-02-3	Potassio bromuro	
81600	01310-58-3	Potassio idrossido	
81680	07681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
81760		Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T)=30 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS=48 mg/kg (espresso come ferro)
81840	000057-55-6	1,2-propandiolo	
81882	000067-63-0	2-propanolo	
82000	000079-09-4	Acido propionico	
82020	19019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg *(14) (espresso come cobalto)
82080	009005-37-2	1,2 -propilenglicole alginato	
82240	22788-19-8	1,2 –propilenglicole dilaurato	
82400	00105-62-4	1,2 –propilenglicole dioleato	
82560	033587-20-1	1,2 –propilenglicole dipalmitato	
82720	006182-11-2	1,2 –propilenglicole distearato	
82800	27194-74-7	1,2 –propilenglicole monolaurato	
82960	01330-80-9	1,2 –propilenglicole monoleato	
83120	029013-28-3	1,2 –propilenglicole monopalmitato	
83300	001323-39-3	1,2 –propilenglicole monostearato	
83320		Propilidrossietilcellulosa	
83325		Propilidrossimetilcellulosa	
83330		Propilidrossipropilcellulosa	
83440	02466-09-3	Acido pirofosforico	
83455	13445-56-2	Acido pirofosforoso	
83460	012269-78-2	Pirofillite	
83470	014808-60-7	Quarzo	
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/Kg * In accordo con le specifiche dell'Allegato V
83599	68442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetil-stagno, solfuro di sodio e tricloro-metilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno) .
83610	073138-82-6	Acidi resinici e acidi rosinici	
83700	00141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/Kg*
83840	008050-09-7	Colofonia	
84000	008050-31-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con glicerina	
84080	008050-26-8	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con pentaeritrite	
84210	065997-06-0	Colofonia idrogenata	
84240	065997-13-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici idrogenati, con glicerina	
84320	008050-15-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati, con metanolo	
84400	0643365-17-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati con pentaeritrite	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
84560	009006-04-6	Gomma naturale	
84640	000069-72-7	Acido salicilico	
84800	00087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/Kg*
84880	00119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/Kg*
85360	000109-43-3	Dibutile sebacato	
85600		Silicati naturali	
85610		Silicati naturali sililati (esclusi amianto)	
85680	01343-89-2	Acido silicico	
85760	12068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
85840	053320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
85920	12627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
86000		Acido silicico, sililato	
86160	00409-21-2	Silicio carburo	
86240	007631-86-9	Biossido di silicio	
86285		Biossido di silicio sililato	
86560	07647-15-6	Sodio bromuro	
86720	01310-73-2	Sodio idrossido	
86800	07681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
86880		Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/Kg *
87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
87200	000110-44-1	Acido sorbico	
87280	029116-98-1	Sorbitan dioleato	
87520	062568-11-0	Sorbitan monobeenato	
87600	001338-39-2	Sorbitan monolaurato	
87680	001338-43-8	Sorbitan monooleato	
87760	026266-57-9	Sorbitan monopalmitato	
87840	001338-41-6	Sorbitan monostearato	
87920	061752-68-9	Sorbitan tetrastearato	
88080	026266-58-0	Sorbitan trioleato	
88160	054140-20-4	Sorbitan tripalmitato	
88240	026658-19-5	Sorbitan tristearato	
88320	000050-70-4	Sorbitolo	
88600	026836-47-5	Sorbitol monostearato	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
88640	008013-07-8	Olio di soja epossidato	In accordo con le specifiche dell'allegato V
88800	009005-25-8	Amido commestibile	
88880	068412-29-3	Amido idrolizzato	
88960	000124-26-5	Stearammide	
89040	000057-11-4	Acido stearico	
89170	13586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto)*
89200	007617-31-4	Stearato di rame	LMS(T)=30 mg/kg (7) (espresso come rame)
89440		Esteri dell'acido stearico con etilenglicole	LMS(T)=30 mg/kg (3)
90720	058466-52-9	Stearoilbenzoilmetano	
90800	05793-94-2	Stearoil-2-lactilato di calcio	
90960	000110-15-6	Acido succinico	
91200	000126-13-6	Aceto isobutirrato di saccarosio	
91360	000126-14-7	Ottoacetato di saccarosio	
91840	007704-34-9	Zolfo	
91920	007664-93-9	Acido solforico	
92000	07727-43-7	Solfato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg *(12) (espresso come bario)
92030	010124-44-4	Solfato di rame	LMS(T)=30 mg/kg (7) (espresso come rame)
92080	014807-96-6	Talco	
92150	01401-55-4	Acidi tannici	In accordo con le specifiche JECFA
92160	000087-69-4	Acido tartarico	
92195		Taurina, sali	
92205	057569-40-1	Acido tereftalico, diesterificato con 2,2' metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenolo)	
92320	-	Etere di tetradecil-poliossietilene(3-8)dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/Kg*
92350	000112-60-7	Tetraetilenglicole	
92560	38613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/Kg*
92640	000102-60-3	N,N,N'N'-tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina	
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS=5 mg/kg
92800	00096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0,48 mg/Kg*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
92880	41484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]di tiodietanolo	LMS =2,4 mg/Kg* Per polietilene (omo e copolimeri) e polipropilene (omo e copolimeri), fino al 31 dicembre 2003, non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS=6 mg/kg
93120	00123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93280	00693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93440	013463-67-7	Biossido di titanio	
93520	000059-02-9 010191-41-0	Alfa tocoferolo	
93680	009000-65-1	Gomma adragante	
93720	00108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
94320	000112-27-6	Trietilenglicole	
94560	00122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/Kg*
94960	000077-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg
95000	28931-67-1	Copolimero trimetacrilato- metil metacrilato di trimetilolpropano	
95200	001709-70-2	1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-diterz.butil-4-idrossibenzil)benzene	
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)"
95280	40601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/Kg*
95360	27676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/Kg*
95600	01843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/Kg*
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T)= 0,6 mg/kg(8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
95859		Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
95883		Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera	In accordo con le specifiche dell'allegato V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920		Polveri e fibre di legno non trattati	
95935	11138-66-2	Gomma xantorrea	
96190	020427-58-1	Zinco idrossido	
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	
96320	01314-98-3	Zinco solfuro	
		Acetil-tri-2-etilesil-citrato	LMS = 3 mg/kg
		Acetil-tributil-citrato	
		Acetil-trietil-citrato	
		Acido ftalico	
		Acido solforicinico	
		Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico	Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2%, in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1 % sulla materia plastica.
		Anidride cromica	Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purchè il Cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm
		Benzoato di litio	Per polipropilene LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
		Bis-2-terz.butil-6-(3-terz.butil-5-metil2-idrossibenzilfenil)tereftalato	Per polietilene, per polipropilene e polistirene in quantità non superiore rispettivamente a 0,015%, 0,10 % e 0,05% sulla materia plastica
		Bis-stearo-etilendiammina	Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5 %, in altri casi non superiore a 0,2% sulla materia plastica.
		Butil ftalil butil glicolato	
		Butil stearato	
		Butil tartrato	
		Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000-14.000	Per PVC rigido
		Cetilpiridinio cloruro	Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4% sulla materia plastica
		Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Di-2-etilesile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art 1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538.
		Di-2-etilesile sebacato	
		Di-isobutile-adipato	LMS = 3 mg/kg
		Di-isodecile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di isononile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di isoottile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutto gli ftalati, nelle matrie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di-n-esile-azelato	Non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
		Di-stearil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil fosfonato di calcio	Per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25%
		2,6-Di-terz.butil-paracresolo	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Dibutile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dicetil tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica.
		Dicetil/distearil-ftalato	Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D LMS = 1,5 mg/kg. In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dicicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		1,4-Diidro-2,6-dimetil-3,5.dicarbododecilossi-piridina	Per PVC e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e B

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Dimetilcicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dimetossietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Distearil-(4-idrossi-3-metil-5-terz.butil)-benzil-malonato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		Distearil-pentaeritritolo-difosfito	Per polietilene, polipropilene e polistirene in quantità non superiore a 0,25% sulla materia plastica. Per PVC rigido in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Estere dell'acido beta-ammino crotonico con 2,2'-idrossi-dietilensolfuro	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2% in totale sulla materia plastica.
		Estere dell'acido montanico con etandiolo e 1,3 butandiolo	Purchè l'oggetto finito non ceda glicole etilenico
		Estere di glicole dietilenico con acido stearico	Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione
		Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil 1 piperidil)-etanolo	Per polietilene e polipropilene,in quantità massima non superiore, rispettivamente 0,3 % ed a 0,5%

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Estere glicolico dell'acido 3,3-bis-(4-idrossi-3'-terz.butilfenil)butirrico	Per polietilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantità non superiore allo 0,2 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,5 % sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B e C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione, e per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,3 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D in qualsiasi condizione di temperatura. Per polistirene. In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica. Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 mg/kg
		Esteri dell'acido beta ammino-crotonico con 1,4-butilenglicole e con alcoli della serie grassa da C_{16} a C_{18}	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti d plastificanti in quantità non superiore al 3 %.
		Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico	
		Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico	
		Esteri della glicerina con acido montanico	
		Esteri di acidi alifatici saturi C_6-C_{22} con alcoli alifatici saturi monoidrossilici C_2-C_{20}, incluso alcool oleico	In quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica
		Esteri di acidi grassi con poliglicerolo	Per film estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Esteri di sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico	
		Etil-ftalil-etilglicolato	
		2-etilesile difenilfosfato	
		Farina di guar	
		Fenile salicilato	
		Glicol propilenico	
		Glicoli polipropilenici	
		2-idrossi-4-n-ortossibenzofenone	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico
		Idrossianisolo butilato	
		Iso-ottile-epossi-stearato	
		1,1,3-(2-metil-4-idrossi-5-terz.butilfenil)butano	In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica
		4,4'-Metilen-bis-(2,6-diterz.butilfenolo)	In quantità non superiore alla 0,5 % sulla materia plastica
		2,2'-Metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile)fosfato sodico	Limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 mg/kg
		Metilidrossietilcellulosa	
		Miscela di dimetilstagno-S,S'-bis(isoottilmecarptoacetato) e mono metilstagno – S,S',S"-tris (isoottilmecarptoacetato)	Da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. LMS = 0,1 mg/kg (espresso come stagno)
		Mono laurato di trietanolammina	Come antistatico per poliolefine in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		Monometilammina e dimetilcarbonato	Per polimetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze
		Montanato di calcio	
		Nero di carbone (Carbon Black)	Con estratto toluenico non superiore a 0,1 % e rispondente ai limiti di massimi assorbimento nell U-V. indicati nel metodo riportato nell'All. III sez. 4 Punto 3 D.M. 21/3/73, così come modificato dal decreto 22 luglio 1998, n°338.
		Oli siliconici	
		Oli vegetali di cotone	
		Oli vegetali di lino	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Oli di lino epossidato secondo buona tecnica industriale	Per PVC e PVDC,(il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10 %)
		Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico	
		Orto-difenilglicidiletere	Per film di copolimeri cloruro di vinile – cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		2-n-ottiltio-4,6-di-(4'-idrossi-3'5'-di-terz.butil)-fenossi-1,3,5-triazina	
		Palmitoil-benzoil-metano	Per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Paraffina	Conforme ai requisiti di purezza indicati in All. III, Sez. 4 Punto 1 del DM 21/3/73.
		Paraffina clorurata	
		Polietilene adipato	
		Polietilenglicol monostearato	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico
		Polietilenimmina	Per polipropilene come agente ancorante; in quantità non superiore a 0,05 µg/dm^2 purchè il prodotto finito non ceda etilenimmina
		Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcoli n-esilico e 2 etilesilico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o poli carbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici pure sottoelencati: acidi: acetico acrilico adipico beenico caprilico crotonico ftalico e isomeri fumarico grassi di cocco grassi di tallolio itaconico maleico miristico palmitico sebacico stearico alcoli: beenico bisfenolo 1,3-butilglicol isodecilalcool n-decilalcool glicerina glicoli mono,di-e polietilenico (purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico). glicoli mono, di-e polipropilenico glicol trietilenico n-ottil alcool pentaeritrite sorbitolo	Purchè il prodotto non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare
		Polipropilene adipato	
		Polivinile etiletere	Viscosità 0,5-0,8 cP all'1 % in benzene a 20 °C
		Potassio caprinato	
		Potassio capronato	
		Prodotti di condensazione del poliossietilene-3-con alcoli grassi da C_{10} a C_{18}	Per film poliolefinici in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Prodotto di condensazione dell'alcool n-dodecilico con ossido di etilene	Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quanità non superiore a 0,1 % sulla materia plastica
		Propilen glicole alginato	
		Propilgallato	
		Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico	
		Sodio alchil (C_{10}-C_{18}) solfonato	Come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore rispettivamente a 1,5 % e 2,5 % sulla materia plastica. Come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri e nel polistirolo in quantità superiore, rispettivamente al 2 e 5 % sulla materia plastica
		Sodio diottile solfosuccinato	Per polietilene in quantità non superiore all'1 % ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione.
		Sodio dodecilbenzensolfonato	Nel caso di guarnizioni e mastici in quantità non superiore a 2 % sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'art.10 del D.M. 21 marzo 1973, così come sostituito dall'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993, n°220
		Sodio solfito	
		Sodio solforicinato	
		Sorbitano sesquioleato	
		Stagno diottile-1,4-butandiol-di-tioglicolato	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale, sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati
		Stagno diottile bis-(2-etilesil-tioglicolato)(derivati monomerici e polimerici)	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale, sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati
		Stagno diottile-bis-(isottiletioglicolato)	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale , sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati.

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio	
		Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossi-benzil)tioglicolato	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Terpolimeri di etilene, acetato di vinile ed ossido di carbonio	Per PVC
		Tio-di-etilen-bis-(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridin-3-carbossilato)	Per PVC per contatto a temperatura ambiente. LMS= 5 mg/kg
		Triacetina	
		Tributil-citrato	
		Trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato	Per PVC rigido, in quantità non superiore alla 0,1 % per polistirolo antiurto e copolimeri stirenici in quantità non superiore allo 0,25 %: per poliacetali in quantità non superiore allo 0,5 %; poliammidi e polialchiltereftalati, cloruro di polivinilidene (omo e copolimeri). LMS = 3 mg/kg (applicabile anche a PVC rigido, polistirolo antiurto copolimeri stirenici e poliacetali)
		1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terz.butil-fenil)-butano addizionato di difenilfosfito	Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Urea	
		Vetro fibre	
		Zinco carbonato	
		Zinco resinato	

*Nel caso in cui la verifica di conformità viene effettuata con il simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi, di cui al D.M. 26.4.93, n220 e successive modificazioni i LMS si applicano a partire dal 1.1.2004

Allegato V
(art.7, comma 1, lettera a)

SPECIFICHE

PARTE A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante diazo-copulazione non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie contenute nel presente decreto sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione.

PARTE B: Altre specifiche

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE	
16690	DIVINILBENZENE Può contenere fino al 40% di etilvinilbenzene	
18888	COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSI-PENTANOICO	
	Definizione	Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di *Alcaligenes eutrophus* utilizzando miscela di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di *Alcaligenes eutrophus* del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata della altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali.
	Denominazione chimica	Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)
	Numero CAS	080181-31-3
	Formula strutturale	$(\text{-O-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-C(=O)-})_m - (\text{O-CH(CH}_2\text{CH}_3\text{)-CH}_2\text{-C(=O)-})_n$ dove $n/(m+n) > 0$ e $< 0{,}25$
	Peso molecolare medio	Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gel permeazione)

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE	
	Saggio	Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico.
	Descrizione Caratteristiche	Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento.
	Prove di identificazione:	
	Solubilità	Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua.
	Migrazione	La migrazione dell'acido crotonico non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.
	Purezza	Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:
	-Azoto	Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica
	-Zinco	Non oltre 100 mg/kg di materia plastica
	-Rame	Non oltre 5 mg/kg di materia plastica
	-Piombo	Non oltre 5 mg/kg di materia plastica
	-Arsenico	Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
	-Cromo	Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
23547	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima 100x10^{-6} m^2/s (=100 centistoke) a 25°C	
25385	TRIALLILAMMINA 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.	
38320	4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL)STILBENE Non oltre 0,05 %p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)	
43680	CLORODIFLUOROMETANO Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza	
47210	Polimero dell'acido dibutiltiostannoico Unità molecolare = $(C_8 H_{18} S_3 Sn_2)n$ (n =1,5-2)	
76721	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima 100x10^{-6} m^2/s (=100 centistoke) a 25°C	

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
83595	PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE **Composizione:** - 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 38613-77-3) [36-46 %p/p[10]] - 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-00-4) (17-23 %p/p[10]) - 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-01-5) (1-5 %p/p[10] - 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N.CAS 91362-37-7) (11-19 %p/p[10] - Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 %p/p[10]) - 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (<5 %p/p) **Altre specifiche** - Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 %e massimo 5,9 % - Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo - Intervallo di fusione: 85-110 °C
88640	OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO Ossirano <8 %, numero di iodio <6
95859	CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 11 x 10^{-6} m^2/s (=11 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 500
95883	OLI MINERALI BIANCHI, PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 8,5 x 10^{-6} m^2/s (=8,5 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 480

[10] Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

ALLEGATO VI
(art.7, comma1,lettera b)

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione del benzoato di litio e delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n°777.

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata..

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata..

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata..

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata..

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260 e 18670, non deve superare la restrizione indicata.

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

Allegato VII
(art.8, comma1)

Limiti di migrazione specifica per il BADGE e alcuni suoi derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
   a) BADGE (=02,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere;
   b) BADGE.H_2O;
   c) BADGE.HCl;
   d) BADGE.2HCl;
   e) BADGE.H_2O.HCl;

   non deve superare i seguenti limiti:
   - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero
   - 1 mg/6 dm^2 conformemente ai casi previsti all'articolo 3 del decreto 26 aprile 1993,n°220 e successive modificazioni.

2. Il test di migrazione è effettuato conformemente alle regole stabilite nel decreto 26 aprile 1993, n°220 e successive modificazioni.. Tuttavia in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BADGE.2H_2O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari o bevande per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a). b), c), d) e e) non può superare i limiti fissati al paragrafo 1.

3. La migrazione specifica delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) dovrebbe essere determinata mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.

Allegato VIII
(art.8,comma1)

Limiti di migrazione specifica per BFDGE e alcuni loro derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
   a) BFDGE (=-bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri);
   b) BFDGE.H_2O;
   c) BFDGE.HCl;
   d) BFDGE.2HCl;
   e) BFDGE.H_2O.HCl;

   addizionata alla somma di quelli elencati nell'allegato VII non deve superare i seguenti limiti:
   - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero
   - 1 mg/6dm^2 conformemente ai casi previsti all'articolo 3 del decreto 26 aprile 1993, n°220 e successive modificazioni.

3. Il test di migrazione è effettuato conformemente alle regole stabilite nel decreto 26 aprile 1993, n°220 e successive modificazioni.

Tuttavia, in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BFDGE.2H_2O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari o bibite per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) non può superare i limiti fissati al paragrafo 1.

3. La migrazione specifica delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) dovrebbe essere determinata mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001 che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUCE serie L n. 221 del 17 agosto 2001.

— La direttiva 2002/16/CE della Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUCE serie L n. 51 del 22 febbraio 2002.

— La direttiva 2002/17/CE della Commissione del 21 febbraio 2002 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUCE serie L n. 58 del 28 febbraio 2002.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali e oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

19 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 6 dicembre 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 16 marzo 1984;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

1º giugno 1988, n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1º luglio 1988;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1º luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995;

8 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1995;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

13 luglio 1995, n. 405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997;

22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998;

4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999;

17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000;

15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000;

1° dicembre 2000, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2001;

30 maggio 2001, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 28 ottobre 1994, n. 735, e ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5. — Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).

Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.

Nel caso di accoppiati e di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempreché tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e ciò risulti alle prove di cessione indicate nell'allegato IV.

Il controllo dei limiti di migrazione specifici non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.

Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.

La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati — ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica — fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parte B, alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.

3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10.

4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di: rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.; siliconi; resine epossidiche; materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.

4-*bis*. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del punto 7, capo D, dell'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, che sostituisce la sez. 1 dell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite globale di migrazione di una quantità non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.

Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:

20 mg/kg o 3 mg/dm^2 nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o suoi sostituti;

12 mg/kg o 2mg/dm^2 nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto».

Nota all'art. 4:

— L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993), modificato da ultimo dal decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000), è ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato.

Nota all'art. 5:

— L'elenco degli additivi per materie plastiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996), modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2001), è sostituito dall'allegato IV del regolamento qui pubblicato.

Nota all'art. 6:

— L'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997), è modificato dal regolamento qui pubblicato.

Nota all'art. 7:

— Gli allegati II e III del decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000), sono sostituiti rispettivamente dagli allegati V e VI del regolamento qui pubblicato.

Nota all'art. 10:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

03G0140

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501409/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.